

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 144

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CALDEROLI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sull'assegnazione delle pensioni di invalidità

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pensione di invalidità è nata nel 1929 per salvaguardare coloro i quali, per molteplici motivi di salute, avevano una ridotta capacità di lavoro.

È evidente, però che questa finalità, con gli anni, è passata in secondo piano: l'assegnazione indiscriminata di pensioni di invalidità è diventata, grazie a chi doveva garantire la sussistenza dei requisiti oggettivi, mezzo per stabilire rapporti clientelari a fini elettorali.

Scopo della presente proposta di legge è, quindi: *in primis* impedire che questa forma di corruzione sopravviva ancora, evidenziando ed assicurando alla magistra-

tura i nomi di coloro che hanno permesso e di coloro che hanno fruito di questa truffa continuata ai danni dello Stato; *in secundis*, facendo seguito alle discussioni che si sono svolte in Parlamento nell'ultima legislatura, favorire la riduzione del *deficit* pubblico gravato da una spesa di migliaia di miliardi di lire per pensioni di invalidità civile.

Fare luce sui responsabili sembra doveroso nei confronti di tutti coloro che, finora, hanno vissuto onestamente. Tale provvedimento dovrà sicuramente essere seguito da una rapida revisione in materia di assegnazione delle pensioni di invalidità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla assegnazione delle pensioni di invalidità.

2. La Commissione ha, in particolare, il compito di:

*a)* verificare l'attuazione della legge 12 giugno 1984, n. 222, inerente « revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile » entrata in vigore il 1° luglio 1984, e successive modificazioni, nonché degli indirizzi del Parlamento con riferimento al sistema pensionistico;

*b)* accertare la congruità della normativa vigente in materia di pensioni di invalidità, verificando se esiste una conseguente azione di controllo da parte degli enti pubblici preposti;

*c)* formulare eventuali suggerimenti di interventi normativi affinché l'azione di controllo e di verifica in materia da parte dello Stato sia resa più incisiva;

*d)* accertare e valutare la natura delle trasgressioni, evidenziando il rapporto che esiste nelle diverse aree geografiche fra reali aventi diritto e non aventi diritto a tale pensione.

## ART. 2.

1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione sulle indagini da essa svolte ai sensi dell'articolo 1, al termine dei suoi lavori nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque entro sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa.

2. La Commissione può altresì presentare, anche contestualmente alla relazione di cui al comma 1, una relazione che

individui in modo specifico gli interventi normativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

#### ART. 3.

1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo tale che siano rappresentati, in proporzione, tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

#### ART. 4.

1. La Commissione, procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire documenti classificati.

3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto, si applicano le norme vigenti.

4. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'apporto di esperti in materia pensionistica o sanitaria.

#### ART. 5.

1. La Commissione conclude i propri lavori allo scadere della XIII legislatura e può essere rinnovata.

#### ART. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione di inchiesta sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.